

# **COMUNE DI GANDINO**

PROVINCIA DI BERGAMO

P.zza V.Veneto n.7 cap.24024 Tel. 035/745567 Fax 035/745646

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE C.O.S.A.P.**

**Approvato con delibera C.C. n.56 del 09.11.1999**

**Variato con delibera C.C. n. 72 del 06.12.1999**

**Variato con delibera C.C. n. 88 del 18.12.2003**

**Variato con delibera C.C. n. 23 del 20.03.2007**

**Variato con delibera C.C. n. 13 del 27.03.2009**

**Variato con delibera C.C. n. 46 del 16.12.2013**

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina, a partire dal 1° gennaio 2000, l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
3. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.

## **TITOLO I**

### **TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

#### **Articolo 2**

##### **Distinzione per durata**

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno.

#### **Articolo 3**

##### **Occupazione di marciapiedi**

1. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita purché in adiacenza ai fabbricati, rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che, al di fuori del centro storico, deve essere larga non meno di un metro e mezzo.
2. La norma del comma precedente non si applica alle occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

#### **Articolo 4**

##### **Occupazione per passi carrabili**

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato.

## **Articolo 5**

### **Occupazioni d'urgenza**

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

## **TITOLO II**

### **ATTO CONCESSORIO**

#### **Articolo 6**

#### **Obbligatorietà**

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente, di quelle in aree destinate a mercato non attrezzate e delle occupazioni temporanee nelle aree destinate a fiere non permanenti.
2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati e fiere non attrezzati ovvero in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.
3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

#### **Articolo 7**

#### **Contenuto**

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:
  - termine d'inizio dell'occupazione;
  - termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;
  - le modalità dell'occupazione;
  - l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;

- ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui al successivo articolo 18, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;
  - le modalità ed il termine di pagamento del canone;
  - le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.
2. La concessione è rilasciata:
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
  - con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

## **Articolo 8**

### **Istanza**

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in carta semplice contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio e il codice fiscale:
  - a. il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;
  - b. il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
  - c. l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata;
  - d. l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
  - e. le modalità dell'occupazione;
  - f. descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
  - g. impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. e) ed f).

## **Articolo 9**

### **Rilascio**

1. La richiesta di concessione è istruita dall'Ufficio Tecnico che si avvarrà, per gli accertamenti del caso, dell'Ufficio di Polizia Locale.
2. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Dirigente (o Responsabile) dell'Ufficio Tecnico entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo, ovvero entro i 10 giorni successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente se omesse nell'istanza stessa.
3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. L'Ufficio Tecnico è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.
4. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del terzo giorno precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa.

5. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.
6. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

## **Articolo 10**

### **Revoca**

1. La concessione può essere revocata:
  - a. quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto;
  - b. quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. g) dell'articolo otto, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;
  - c. allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata e il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.
2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c). Per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all' art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

## **Articolo 11**

### **Revoca della concessione per gravi inadempienze**

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.
2. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del Comune, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

## **Articolo 12**

### **Rinuncia**

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax all'Ufficio Tecnico almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.
2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

## **Articolo 13**

### **Subingresso**

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita - ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio - con l'obbligo di comunicazione al Servizio entro cinque giorni. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente e quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui al comma precedente, danno luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione.

## **TITOLO III**

### **CANONE**

## **Articolo 14**

### **Obbligatorietà**

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 28 e quelle per passi carrabili già affrancate ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
2. Per le concessioni di occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari.

## **Articolo 15**

### **Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche**

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

I categoria           vie e piazze principali  
II categoria         resto del territorio comunale.

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle due categorie, è allegato a questo regolamento sub A e B quale parte integrante.

## **Articolo 16**

### **Altri elementi incidenti sulla tariffa**

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nella lettera c) del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie da 1 a 4 esposte nell'allegato B che forma parte integrante di questo regolamento.

## **Articolo 17**

### **Determinazione**

1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'art. 18, con un minimo stabilito dalla Giunta Comunale con apposito atto.

## **Articolo 18**

### **Tariffe**

1. La tariffa base annuale al mq. (ml. Per condutture e cavi) per le occupazioni permanenti e la tariffa base giornaliera al mq. per le occupazioni temporanee sono deliberate dalla Giunta Comunale con apposito atto.
2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella C, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente, come da formula  $T_b \times C_1 \times C_2 \times C_3 \times C_4$  (ove  $T_b$  sta per tariffa base e  $C$  per coefficiente). La tariffa così ottenuta va poi moltiplicata per i mq. e nel caso di occupazioni temporanee anche per i giorni.
3. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto del 25% se la durata è superiore a 15 giorni, del 50% se la durata è superiore a 30 giorni, del 60% se la durata è superiore a 60 giorni e del 70% se la durata è superiore a 90 giorni; tali giorni devono essere continuativi oppure, se si verificano nel corso dell'anno, devono avere carattere ricorrente rilevabile dall'atto di concessione.
4. Per le occupazioni temporanee di aree al di fuori del centro storico che non siano strade, per anno intero o frazione di anno, si applica forfettariamente una cifra al mq. stabilita dalla Giunta Comunale con apposito atto.

## **Articolo 19**

## **Modificazione delle tariffe**

1. La Giunta Comunale può deliberare con apposito atto le modificazioni dei coefficienti di ciascuno dei quattro parametri riportati nell'allegato C.
2. Le tariffe del canone per tutti i tipi di occupazione sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente dal Funzionario Responsabile.

### **Articolo 20**

#### **Canone per le occupazioni permanenti per l'erogazione di pubblici servizi.**

1. In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato in relazione alle utenze del servizio pubblico alla data predetta ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per il canone annualmente deliberato dall'Organo competente.
2. Abrogato da delibera CC n.88/03.
3. Comma abrogato da CC 46/2013.
4. Il responsabile del Servizio Tributi provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice Istat nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

### **Articolo 21**

ABROGATO da delibera CC n.88/03.

### **Articolo 22**

#### **Trasferimento**

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti.

### **Articolo 23**

#### **Superficie dei passi carrabili**

1. I passi carrabili sono esenti.

### **Articolo 24**

#### **Passo carrabile virtuale**



1. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con rilascio di apposito cartello segnaletico.
2. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

## **Articolo 25**

### **Impianti automatici di distribuzione**

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

## **Articolo 26**

### **Aree destinate a parcheggio**

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusta quanto previsto nell'art. 18 con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata.
2. L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto di Consiglio Comunale.
4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta.

## **Articolo 27**

### **Occupazioni abusive**

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, si applica per tutto il periodo dell'abuso o per quello eccedente il concesso, l'indennità prevista dalla lettera g comma 2 art. 63 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni, nella misura del 150 per cento del canone, aumentata a titolo di sanzione, del 120 per cento, salva la possibilità di attuare gli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.
2. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.

## **Articolo 28**

### **Esenzione dal canone**

1. Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c. le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- d. le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g. tutti gli accessi carrabili;
- h. le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- i. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- l. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- m. le occupazioni da parte di Associazioni Politiche, Culturali, Sportive, ecc. senza scopo di lucro, operanti sul territorio comunale.
- n. le occupazioni in occasione di manifestazioni temporanee per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che rientrano nell'elenco delle manifestazioni patrocinate dalla Pro Loco Gandino e dalle Consulte Comunali, con l'assenso del Comune di Gandino, nonché per le associazioni di volontariato a cui il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale, ritenga di concedere il Patrocinio e le cui iniziative abbiano una significativa valenza sociale.

## **Articolo 29**

### **Assorbimento di altri canoni**

1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

## **Articolo 30**

### **Modalità e termini di pagamento**

1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla dimostrazione, prodotta anche via fax, dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso.
2. Per le concessioni di occupazioni permanenti, il canone annuale è pagato entro il mese di gennaio mediante versamento nel conto corrente del tesoriere comunale.

3. Per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o di mercati non ricorrenti, il pagamento della tassa può essere fatto direttamente presso la Tesoreria del Comune che rilascia apposita ricevuta.

## **TITOLO IV**

### **SANZIONI**

#### **Articolo 31**

#### **Occupazioni abusive o irregolari**

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre che al pagamento del canone dovuto in base all'art. 27, ad una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 120 per cento del canone stesso.
2. Qualora la strada o lo spazio abusivamente occupato siano nel centro storico, la sanzione pecuniaria da applicare è pari al doppio del canone.
3. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 120 per cento del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.
4. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica - nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombrò - quella prevista nel 4° comma dell'art. 20 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo, e così via, in relazione all'intensità della recidiva.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

#### **Articolo 31 bis**

#### **Rimborsi**

1. La domanda di rimborso delle somme versate e non dovute deve essere presentata al Funzionario dell'Ufficio Tecnico, competente per il rilascio della relativa concessione od autorizzazione, entro 5 anni dal pagamento.
2. Il Funzionario dell'Ufficio Tecnico trasmette all'Ufficio Tributi le disposizioni per il rimborso, se dovuto, entro 60 gg dalla richiesta, applicando sulle somme rimborsate gli interessi legali.

#### **Articolo 32**

#### **Rimozione d'ufficio**

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al responsabile del servizio in luogo del Prefetto.

## **TITOLO V**

### **MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE**

#### **Articolo 33**

##### **Adempimenti del funzionario responsabile**

1. Il rilascio della concessione ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati ad un funzionario designato dal Comune al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.
2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:
  - a. registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 ed il rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto;
  - b. registro in cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
  - c. registro in cui sono annotate le affrancazioni già in essere dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'abrogato art. 44 comma 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
3. E' in facoltà dello stesso funzionario responsabile di istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.

#### **Articolo 34**

##### **Adempimenti del concessionario**

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.
2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

## Articolo 35 Abrogato da CC 46/2013

## Articolo 36 Abrogato da CC 46/2013

Comune di GANDINO

Provincia di Bergamo

Allegato "A" – Pag. 1 alla Delibera del Consiglio Comunale

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA  
"A" CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA COSAP.

N.ORD.	DEFIN. SPAZIO OD AREA PUBBL. (1)	UBICAZIONE (2)	DENOMINAZIONE (3)
1	VIA	GANDINO	G.B. CASTELLO
2	VIA	GANDINO	CAZZANIGA
3	VICOLO	GANDINO	ROTTIGNI
4	VIA	GANDINO	DEL NEGRO sino al civico 4
5	VIA	GANDINO	SALVATONI
6	VIA	GANDINO	S. GIUSEPPE
7	VIA	GANDINO	LUSSANA
8	VIA	GANDINO	GIOVANELLI
9	VIA	GANDINO	ROMA
10	VICOLO	GANDINO	CANALI
11	VICOLO	GANDINO	CARRARA
12	VIA	GANDINO	IV NOVEMBRE
13	VIA	GANDINO	SUFFRAGIO
14	VIA	GANDINO	CAMPANA
15	VICOLO	GANDINO	ORFANOTROFIO VECCHIO
16	VICOLO	GANDINO	FERRETTI
17	VICOLO	GANDINO	PASINI
18	VIA	GANDINO	FORZENIGO
19	VIA	GANDINO	PAPA GIOVANNI XXIII
20	VICOLO	GANDINO	CUGINI
21	VIA	GANDINO	GIOVANNI DA GANDINO
22	VIA	GANDINO	LOCATELLI
23	VIA	GANDINO	LOVERINI

N.ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA (1)	UBICAZIONE (2)	DENOMINAZIONE (3)
1	VIA	GANDINO	BONO
2	VIA	GANDINO	BETTERA
3	VICOLO	GANDINO	CROTTI
4	VICOLO	GANDINO	MERELLI
5	VIA	GANDINO	NORIS
6	VICOLO	GANDINO	CARCERI
7	VIA	GANDINO	DANTE ALIGHIERI
8	VIA	GANDINO	GARIBALDI
9	VICOLO	GANDINO	FRANA
10	VIA	GANDINO	GHIRARDELLI escluso il tratto compreso tra il civico 49 e 55
11	VIA	GANDINO	CRISPI da Via Dante a propr.
12	VICOLO	GANDINO	ONGARO compresa
13	VIA	GANDINO	XX SETTEMBRE sino incrocio via Cav. V. Veneto
14	VICOLO	GANDINO	RUDELLI
15	VICOLO	GANDINO	CASE QUARANTA
16	VIA	GANDINO	NULLO dal civico 1 al 11
17	VIA	GANDINO	MAZZINI
18	VICOLO	GANDINO	S. PIETRO
19	VICOLO	GANDINO	SIMONINI
20	VICOLO	GANDINO	BONAZZI
21	VICOLO	GANDINO	ESEPPA
22	PIAZZA	GANDINO	VITT. VENETO
23	PIAZZA	GANDINO	EMANCIPAZIONE
24	PIAZZA	GANDINO	XXV APRILE
25	PARCHEGGIO	GANDINO	CAV. V. VENETO/XX SETTEMBRE
26	PIAZZA	GANDINO	S. CROCE

(1) (2) (3) Vedi note a pag. precedente







Comune di GANDINO  
Provincia di Bergamo

Allegato "B" – Pag. 1 alla Delibera del Consiglio Comunale

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA  
"B" CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TOSAP.

TUTTE LE ALTRE STRADE NON COMPRESSE NELL'ALLEGATO A.

### ALLEGATO C

#### COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1) Categorie di importanza delle strade, aree e spazi (ved. allegato A e B)	
a - Vie e piazze principali	1,00
b - Resto del territorio Comunale	0,80
2) Valore economico della disponibilità dell'area	
a - Aree di parcheggio limitate ad ore	3,00
b - Strade, vie e piazze di particolare valore economico (individuate con apposito elenco)	1,50
c - Mercati e fiere attrezzati	1,00
d - Mercati e fiere non attrezzati	0,65
e - Residue zone del territorio comunale	1,00
3) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione	
a - Occupaz. con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,20
b - Occupazioni di cui al n. 1 determinanti sensibile riduzione della viabilità	1,40
c - Occupaz. senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
d - Occupazioni per passi carrabili	0,50
e - Occupazioni per passi carrabili di accesso a distributori di car- burante	0,30
f - Occupazioni soprastanti il suolo	0,20
g - Occupazioni sottostanti il suolo	0,10
h - Occupazioni da parte di giostre ed altri spettacoli viaggianti	0,20
i - Occupazioni da parte dei titolari di posteggio del mercato settimanale	0,40

#### 4) Natura dell'attività

a - Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi	1,10
b - Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee)	0,50
c - Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi	0,20
d - Edilizia	1,00
e - Distributori di carburanti	0,50
f - Erogazione pubblici servizi a rete	0,50
g - Altri usi	1,00
h – Interventi di edilizia centro storico	0,30
i – Restauro e rifacimento delle facciate del centro storico di Gandino e delle frazioni di Barzizza e Cirano	0,01

Il presente regolamento è stato modificato con deliberazione di C.C. n.46 del 16.12.2013.

#### ESECUTIVITA'

La delibera è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000, il 31.12.2013.